



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 1999 (09.09)
(OR. f)**

10142/99

LIMITE

PUBLIC 7

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
GIUGNO 1999

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno 1999. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico (**Allegato II**). L'estratto cita anche gli eventuali voti contrari, le astensioni e le motivazioni di voto.

Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (<http://www.eudor.com>; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**Allegato III** un estratto degli atti ¹ adottati dal Consiglio nel giugno 1999, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio o il Coreper hanno deciso di rendere accessibili al pubblico.

¹ Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2187° Consiglio "Istruzione" del 7 giugno 1999 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee	PE-CONS 3619/99 + COR 1 (p) + COR 2 (f) + REV 1 (i)	146/99, 147/99, 148/99	
2189° Consiglio "Pesca" del 10 giugno 1999 Regolamento del Consiglio che modifica		149/99, 150/99	
a) il regolamento n. 19/65/CEE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate b) il regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato	7454/1/99 REV 1 + COR 1 (f) + COR 1 (f) + COR 2 (i,dk,fi) + COR 3 (dk) 7567/1/99 REV 1 + COR 1 (d,i) + COR 2 (f)		
2190° Consiglio "Agricoltura" • 14 giugno 1999 Regolamento del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00	8708/99		Voto contrario di F Astensione di I

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2190° Consiglio "Agricoltura" 15 giugno 1999 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/90, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	9121/99	151/99, 152/99	
2191° Consiglio "Trasporti" del 17 giugno 1999 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu	7440/99		
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni	8619/99 + COR 1 (fi) + COR 2 (d) + REV 1 (s)	153/99, 154/99, 155/99, 156/99	

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
2192° Consiglio "Agricoltura" del 21 giugno 1999			
Agenda 2000			
a) Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali	6959/2/99 REV 2 + COR 1 (d) + COR 2 (f,d,i,nl,es) + COR 3 (fi) + COR 4 + COR 5 + COR 6 (f,i,nl,en,es,p,s)	157/99, 158/99, 159/99, 160/99, 161/99, 162/99, 163/99, 164/99, 165/99, 166/99, 167/99, 168/99, 169/99, 170/99, 171/99, 172/99, 173/99, 174/99, 175/99, 176/99, 177/99, 178/99, 179/99, 180/99, 181/99, 182/99, 183/99, 184/99	
b) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale	PE-CONS 3614/99	185/99, 186/99	
c) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo	PE-CONS 3616/99		
d) Regolamento del Consiglio relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca	6947/1/99 REV 1	187/99, 188/99, 189/99	
e) Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione	6958/2/99 REV 2	190/99, 191/99, 192/99, 193,99	

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
f) Regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione	6961/2/99 REV 2	194/99	
g) Regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89	6924/1/99 REV 1		
h) Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione	6922/1/99 REV 1 + COR 1	195/99, 196/99, 197/99	
i) Regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione	6923/1/99 REV 1 + COR 1 (f,dk)	198/99, 199/99, 200/99, 201/99	
2193° Consiglio "Mercato interno" del 21 giugno 1999			
Regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo per garantire il rispetto delle misure adottate dall'ICCAT	6268/99 + COR 1 (fi)		

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)	PE-CONS 3617/99 PE-CONS 3618/99		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali	9036/99		
Direttiva del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)	8640/99 + REV 1 (dk)	202/99, 203/99, 204/99, 205/99	
2194° Consiglio "Ambiente del 24 giugno 1999			
Regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca	8915/99	206/99	

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame	8572/99 + COR 1 (dk,nl) + REV 1 (fi,s) + REV 2 (s)	207/99	Voto contrario di I
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 858/94 che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (<i>Thunnus Thynnus</i>) nella Comunità	8482/99		
Regolamento del Consiglio che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94	8323/99		
Regolamenti del Consiglio:			
a) regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole	9330/99		
b) regolamento che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio	9331/99		

GIUGNO 1999			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTO E MOTIVAZIONI DI VOTO
c) regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002	9338/99		
d) regolamento che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1999/2000	9306/99		
e) regolamento che fissa, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1999, il prezzo di intervento dei bovini adulti	9307/99		
f) regolamento che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	9309/99		
2195° Consiglio "Cultura/Audiovisivi" del 28 giugno 1999			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli	9257/99		
Direttiva del Consiglio relativa all'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	8641/99 + COR 1 (s) + REV 1 (i,en,gr,es,p,fi) + REV 1 COR 1 (en) + REV 1 COR 2 (en)	208/99, 209/99, 210/99, 211/99, 212/99, 213/99, 214/99	

DICHIARAZIONE 146/99

Il Consiglio si rammarica del fatto che la decisione del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio non sia del tutto conforme alle conclusioni risultanti dai precedenti colloqui informali avuti dal Parlamento con la Presidenza del Consiglio e la Commissione.

Tuttavia, al fine di giungere a un compromesso sull'insieme dell'Agenda 2000, il Consiglio accetta gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

In futuro il Consiglio farà in modo che le sue prerogative siano pienamente rispettate nel contesto delle procedure stabilite dal trattato di Amsterdam.

DICHIARAZIONE 147/99

Nel formulare le sue proposte di finanziamento del progetto la Commissione conferma che continuerà a tenere debitamente conto dei progetti specifici cui il Consiglio europeo ha attribuito particolare importanza, prendendo in considerazione la maturità del progetto stesso.

DICHIARAZIONE 148/99

Il Consiglio e la Commissione confermano che il riesame di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento 2236/95, modificato, sarà effettuato dal Comitato di cui all'articolo 17 di detto regolamento.

DICHIARAZIONE 149/99

Dichiarazione del Consiglio sugli elementi essenziali della nuova politica di concorrenza in materia di restrizioni verticali

1. Ai sensi dei regolamenti, adottati dal Consiglio in data odierna, che modificano il regolamento n. 19/65/CEE e il regolamento n. 17/62/CEE, la Commissione è stata abilitata ad adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi verticali. Il Consiglio conviene con la Commissione che il nuovo regolamento debba basarsi sugli obiettivi fondamentali della protezione della concorrenza e dell'integrazione dei mercati, in particolare sui seguenti elementi:
 - un'esenzione generale per categoria che possa coprire tutti i tipi di accordi verticali;
 - un approccio più economico per valutare gli effetti positivi e negativi delle restrizioni verticali;
 - una riduzione dell'onere amministrativo che grava sulle autorità preposte alla concorrenza e sulle imprese interessate;
 - un livello sufficiente di certezza del diritto per le imprese; e
 - un maggiore decentramento dei controlli.

Il Consiglio chiede alla Commissione di elaborare un progetto di nuovo regolamento di esenzione per categoria che sia conforme ai suddetti principi, in tempo utile perché la nuova esenzione per categoria delle restrizioni verticali possa entrare in vigore, se possibile, il 1° gennaio 2000.

Il Consiglio prende atto che le disposizioni speciali concernenti la distribuzione di veicoli a motore resteranno in vigore fino al 2002. La scelta del regime di esenzione per la distribuzione delle autovetture dopo il 2002 sarà effettuata previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate. Il Consiglio chiede alla Commissione di convocare una riunione del Comitato consultivo non appena avrà redatto la relazione sull'esenzione per categoria per la distribuzione dei veicoli a motore, prevista per l'anno 2000. Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare proposte e avviare il processo di consultazione per la successiva regolamentazione del settore, a tempo debito e non oltre l'inizio del 2001.

2. Il Consiglio conviene con la Commissione che il futuro regolamento di esenzione generale per categoria debba basarsi su criteri economici per definire il campo di applicazione dell'esenzione per categoria. Il Consiglio è favorevole a una soglia unica di quota di mercato al di sopra della quale non si applicherà l'esenzione generale per categoria. Il Consiglio ritiene che una soglia di quota di mercato del 30% sia una base appropriata per le consultazioni.

Per aiutare le imprese a valutare i loro accordi verticali e quindi per rendere più efficace l'applicazione delle regole di concorrenza, il Consiglio chiede alla Commissione di definire orientamenti che indichino i criteri generali che la Commissione applicherà in occasione dell'esame dei singoli casi non contemplati dall'esenzione per categoria, nonché i criteri generali per la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria in singoli casi in cui l'accordo produca effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, nonché le condizioni per i regolamenti che prevedono la non applicazione dell'esenzione per categoria in un particolare mercato. Ciò renderebbe meno attraente la notifica di accordi verticali.

3. Il Consiglio chiede alla Commissione di compilare un elenco di talune restrizioni verticali gravi e anticoncorrenziali, che includano almeno i prezzi di rivendita minimi e fissi e alcuni tipi di protezione territoriale che dovrebbero essere esclusi dalla futura esenzione per categoria a prescindere dalla quota di mercato dell'impresa in questione (elenco delle restrizioni fondamentali).

Il Consiglio chiede alla Commissione di tener presente che le clausole sulla protezione territoriale concernenti le vendite attive incluse nell'elenco delle restrizioni fondamentali non devono impedire di delimitare territori assegnati a distributori, incluse le imprese affiliate, se, per l'esiguità delle quote di mercato, tali accordi non hanno ripercussioni negative né sulla concorrenza né sull'integrazione dei mercati. A tal fine, il Consiglio raccomanda alla Commissione di intraprendere una revisione della notifica de minimis nel quadro del processo di riforma della sua politica di concorrenza per quanto concerne gli accordi verticali.

4. Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo cui le clausole di non concorrenza non devono essere contemplate dall'esenzione per categoria se non prevedono un termine temporale. Il Consiglio ritiene che, per le consultazioni, la durata esentata debba essere in generale di 5 anni. Si possono prevedere eccezioni nel regolamento di esenzione per categoria o negli orientamenti per i casi appropriati.

Il Consiglio chiede alla Commissione di trovare un equilibrio tra la flessibilità del nuovo regime di distribuzione selettiva e l'obiettivo della protezione della concorrenza.

DICHIARAZIONE 150/99

Dichiarazione della Commissione sugli elementi essenziali della nuova politica di concorrenza in materia di restrizioni verticali

1. La Commissione prende atto della dichiarazione sugli elementi essenziali della nuova politica di concorrenza in materia di restrizioni verticali, emanata oggi dal Consiglio in occasione dell'adozione dei regolamenti che modificano i regolamenti del Consiglio n. 19/65 e n. 17/62/CE.
2. La Commissione esprime la ferma intenzione di tenere in massima considerazione le dichiarazioni fatte dal Consiglio al riguardo, senza tuttavia pregiudicare il processo consultivo e legislativo previsto ai fini dell'adozione di un regolamento di esenzione per categoria.
3. La Commissione in particolare esprime la propria intenzione di iniziare tale processo consultivo sulla base delle seguenti direttrici:
 - una soglia di quota di mercato fissata al 30 %;
 - un elenco delle clausole nere escluse dall'esenzione per categoria, indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dall'impresa interessata; e
 - applicabilità dell'esenzione per categoria alle clausole di non-concorrenza di durata non superiore ai 5 anni, fatte salve possibili eccezioni.

4. Per quanto riguarda le proposte relative al futuro regime applicabile alla distribuzione di autoveicoli, la Commissione prende atto della dichiarazione del Consiglio e procederà all'elaborazione della relazione e alle consultazioni in essa menzionate, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento n. 1475/95.
5. La Commissione prende atto della raccomandazione del Consiglio concernente la revisione della notifica *de minimis*.

DICHIARAZIONE 151/99

Articolo 14, primo trattino, secondo comma

La Commissione e il Consiglio confermano che la modifica redazionale introdotta non modifica il campo di applicazione materiale di questa disposizione e copre segnatamente il metamizolo e gli altri derivati del pirazolinone.

DICHIARAZIONI 152/99

Articoli 7 e 14

"La Commissione è consapevole della necessità di esaminare con urgenza le modifiche materiali rimaste in sospeso nel corso della discussione in seno al COREPER (parte prima) sulla non disponibilità di determinati medicinali necessari per la terapia d'urgenza e che non sono state riprese nel progetto di testo in esame. E' per questo motivo che essa presenterà il più presto possibile una proposta basata sull'articolo 152, paragrafo 4, del trattato volta a

- introdurre un sostegno tecnico e finanziario al fine di promuovere la fissazione di LMR per i medicinali poco richiesti;
- consentire la somministrazione agli equidi, in determinate condizioni di controllo e di periodo di ritiro, di sostanze non figuranti negli allegati I, II o III del regolamento 2377/90;
- consentire la somministrazione alle specie minori, in determinate condizioni di controllo e nella misura in cui ciò non comporti alcuna conseguenza per la sanità pubblica, di sostanze non figuranti, per quanto riguarda questa specie, negli allegati I, II o III del regolamento 2377/90

Nel quadro di tale proposta la Commissione si adopererà per stabilire norme atte a garantire un controllo adeguato sull'utilizzo dei medicinali oggetto delle deroghe summenzionate.

DICHIARAZIONE 153/99

Intera direttiva

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sui seguenti punti:

- la definizione di servizi di telecomunicazioni contiene una certa ambiguità poiché la nozione di "reti globali di informazioni" non è sufficientemente precisa e non dovrebbe pertanto far parte di una definizione giuridica. Se tale termine si riferisce ad Internet, la sua aggiunta è superflua, poiché i servizi correlati alla concessione dell'accesso ad Internet sono già pienamente contemplati nella definizione esistente;
- essa si rammarica che il Consiglio, modificando a titolo permanente l'articolo 9 relativo alla tassazione dei servizi di telecomunicazioni, si discosti dal principio di base (tassazione all'origine) del futuro regime in materia di IVA.

DICHIARAZIONE 154/99

Articolo 1, paragrafo 1

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, conformemente alle tecniche attualmente a disposizione, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, così come definite, comprendono, ad esempio:

- costi forfettari di allacciamento, canone di abbonamento e costi per il trasferimento di un'apparecchiatura che consenta l'invio o la ricezione di segnali di telecomunicazione;
- messa a disposizione di reti di telecomunicazione;
- diritto di utilizzo di una rete di linee separate;
- prezzo forfettario di un abbonamento di accesso ad Internet (collegamento e scambio di comunicazioni).

DICHIARAZIONE 155/99

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta di direttiva che stabilisce, per i servizi di radiodiffusione e telediffusione forniti in abbonamento o su richiesta, norme corrispondenti alle disposizioni previste per i servizi di telecomunicazioni.

DICHIARAZIONE 156/99

Dichiarazione unilaterale della delegazione spagnola

La delegazione spagnola ritiene che la dichiarazione da iscrivere a verbale della sessione del Consiglio durante la quale sarà adottata la "Direttiva 99/ /CEE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni" vada interpretata nel senso che il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva relativa al regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e telediffusione, nel contesto di regolamentazione del regime IVA applicabile ai servizi di telecomunicazioni, senza per questo ipotecare il contenuto concreto di tale proposta né la posizione che ciascun paese potrebbe mantenere in relazione ad essa.

DICHIARAZIONE 157/99

Considerando n. 16

Il Consiglio prende atto dell'esistenza di un accordo generale sulla necessità di pervenire a un'adeguata corrispondenza tra le zone dell'obiettivo n. 1 e quelle contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

DICHIARAZIONE 158/99

Articolo 4, paragrafi 5 e 6

La Commissione dichiara che in una regione di livello NUTS III conforme ai criteri per le zone industriali di cui al paragrafo 5 o ai criteri per le zone rurali di cui al paragrafo 6 è possibile proporre rispettivamente una zona conforme ai criteri di cui al paragrafo 6 (rurali) o ai criteri di cui al paragrafo 5 (industriali).

DICHIARAZIONE 159/99

Articolo 7, paragrafo 3 - Dichiarazione della Commissione

"1. METODO DI RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER L'OBIETTIVO N. 1

1.1. Regioni che possono beneficiare dell'obiettivo n. 1

Aiuto per abitante calcolato in base al metodo esposto in appresso e applicato alla popolazione delle regioni ammissibili dello Stato membro

Prosperità regionale

Differenza tra il livello del PIL pro capite delle regioni ammissibili e la media comunitaria modificata nel modo seguente:

- 5% in più per le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 64% della media EUR 15;
- 5% in meno per le regioni il cui PIL pro capite è superiore al 67% della media EUR 15;
- nessuna modifica per le regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 64% e il 67% della media EUR 15.

Prosperità nazionale

Percentuali applicate alla differenza di prosperità regionale:

- Stati membri il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media EUR 15: 5%;
- Stati membri il cui PIL pro capite è compreso fra il 75 e il 90% della media EUR 15: 4%
- Stati membri il cui PNL pro capite è superiore al 90% della media EUR 15: 3%.

Tasso di disoccupazione

100 euro per anno e per disoccupato oltre la media per le regioni il cui tasso di disoccupazione è superiore alla media delle regioni che possono beneficiare dell'obiettivo n. 1.

Coefficiente correttore

0,860909

Il metodo illustrato in appresso viene applicato alla nuova regione NUTS II irlandese (Borders - Midlands - West).

1.2. Regioni in phasing-out dall'obiettivo n. 1

Sono state introdotte tre modifiche al metodo illustrato nella nota tecnica sulle modalità d'applicazione dell'articolo 7 presentata al COREPER nel novembre 1998:

Livellamento rispetto al 1999

Per nessuna regione in phasing-out dall'obiettivo n. 1 il tasso di aiuto nel 2000 può essere superiore al 75% del livello d'aiuto raggiunto nel 1999.

Carattere degressivo

A partire dal 2001, il tasso di aiuto è ridotto, rispetto al 2000, fino a raggiungere nel 2004 il livello di aiuto delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2.

Coefficiente correttore

La dotazione delle regioni interessate viene ridotta moltiplicando gli importi di cui sopra per un coefficiente pari a 0,97795.

Le modalità sopra descritte permettono di calcolare la dotazione assegnata a ciascuno Stato membro a titolo del sostegno transitorio per le regioni in phasing-out dall'obiettivo n. 1. Esse non influiscono sulla flessibilità di cui disporranno gli Stati membri per determinare, di concerto con la Commissione, il profilo del sostegno transitorio, tenuto conto della necessità di rispettare le prospettive finanziarie adottate dal Consiglio europeo per i fondi strutturali.

1.3 Decisioni del Consiglio europeo di Berlino

Ai risultati ottenuti con il metodo descritto, vanno aggiunti 2,801 miliardi di euro in conformità del paragrafo 44 delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, allorquando essi riguardano l'obiettivo n. 1 (compreso il programma speciale per la parte delle regioni NUTS II svedesi che soddisfano i criteri dell'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia, ma che non sono contemplate dall'obiettivo n. 6 nonché il programma PEACE).

La dotazione complessiva assegnata all'obiettivo n. 1 ammonta pertanto a 135,9 miliardi di euro.

2. METODO PER L'OBIETTIVO N. 2

Ripartizione fra Stati membri basata sulla sola popolazione delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2.

Le modifiche apportate dal Consiglio europeo di Berlino alle modalità d'applicazione della rete di protezione inducono ad aumentare la dotazione assegnata all'obiettivo n. 2 di un importo di 160 milioni di euro.

La dotazione complessiva assegnata all'obiettivo n. 2 è pari a 22,5 miliardi di euro.

3. METODO DI RIPARTIZIONE DELL'OBIETTIVO N. 3

Sui 24,050 miliardi di euro assegnati all'obiettivo n. 3, 23,400 miliardi di euro sono ripartiti sulla base del metodo che figura nella scheda tecnica sulle modalità di applicazione dell'articolo 7 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, presentata al COREPER nel novembre 1998.

Criteri e ponderazioni utilizzati:

Disoccupazione		35
- Disoccupazione di lunga durata	15	
- Disoccupazione dei giovani	20	
Occupazione		25
Divario fra i sessi		15
Livello d'istruzione		15
Povertà		10
Totale		100

0,650 miliardi di euro sono ripartiti sulla base del paragrafo 44 delle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino.

DICHIARAZIONE 160/99

Articolo 9, lettera n) e articolo 34, paragrafo 1

La Commissione dichiara che spetta a ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, primo comma, stabilire, nell'ambito del suo ordinamento istituzionale, le modalità delle sue relazioni con l'autorità di gestione definita all'articolo 9, lettera n), tra cui la delega di mansioni ad altre autorità, e delle relazioni di quest'ultima con la Commissione, ivi compresa la trasmissione della relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37.

DICHIARAZIONE 161/99

Articolo 11, paragrafo 2

La Commissione dichiara che, prima della sua decisione che approva i quadri comunitari di sostegno o i documenti unici di programmazione, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma. Se necessario essi convengono sulle metodologie necessarie per stimare le spese cui si applica la verifica dell'addizionalità.

Il livello delle spese in questione è concordato in termini assoluti. In casi debitamente giustificati si potrà tener conto dell'evoluzione di aggregati macroeconomici, come l'evoluzione delle spese pubbliche strutturali nel quadro delle spese pubbliche.

In linea di massima il livello delle spese, che è per lo meno pari all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, è determinato tenendo conto delle condizioni macroeconomiche generali.

DICHIARAZIONE 162/99

Articolo 16, paragrafo 1, lettera c)

La Commissione dichiara che la possibilità di prevedere tassi di partecipazione più elevati, entro i limiti fissati dall'articolo 29, nelle zone contemplate dall'obiettivo n. 2 nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n.2 e n.3 è una facoltà offerta alle autorità competenti per l'elaborazione dei piani.

DICHIARAZIONE 163/99

Articolo 18, paragrafo 1

La Commissione dichiara che gli Stati membri possono presentare programmi operativi che contemplino una o tutte le regioni cui si applica detto obiettivo.

DICHIARAZIONE 164/99

Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

La Commissione dichiara che il dispositivo del regolamento permette di prevedere che gli interventi comprenderanno un ragionevole numero di assi prioritari e di misure, fermo restando che esso è il risultato delle proposte e degli accordi dello Stato membro nell'ambito del processo di programmazione di cui agli articoli da 13 a 19.

DICHIARAZIONE 165/99

Articolo 20

La Commissione incoraggerà attivamente il coordinamento e la coerenza fra le misure finanziate nel quadro dell'aiuto preadesione e le altre forme di assistenza a favore dei paesi terzi, a titolo dei programmi PHARE, TACIS e MEDA, da un lato, e, dall'altro, le misure adottate nel quadro dei Fondi strutturali, comprese quelle nell'ambito dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG).

In tale contesto sarà altresì rivolta l'attenzione all'incremento delle ripercussioni positive, per i paesi terzi, delle spese effettuate nell'UE a titolo di siffatte iniziative.

DICHIARAZIONE 166/99

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino (paragrafo 41), all'iniziativa comunitaria INTERREG è attribuita una dotazione di almeno 4,876 miliardi di euro.

DICHIARAZIONE 167/99

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

La Commissione dichiara che nell'elaborare gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria URBAN si terrà conto anche delle esigenze specifiche delle città piccole e medie che hanno serie difficoltà in materia di conversione sociale ed economica.

DICHIARAZIONE 168/99

Articolo 21

La Commissione dichiara che, accanto alle azioni di interesse comunitario che saranno sostenute dalle quattro iniziative INTERREG, LEADER, EQUAL e URBAN, i programmi operativi o i documenti unici di programmazione a titolo dei tre obiettivi prioritari potranno prendere a carico le misure attualmente imputabili alle altre iniziative comunitarie previste per il periodo di programmazione 1994-1999.

Si tratterà in particolare delle attuali misure delle iniziative comunitarie RECHAR, REGIS, RETEX, KONVER E RESIDER che saranno cofinanziate nelle aree interessate dagli obiettivi n. 1 e n. 2.

DICHIARAZIONE 169/99

Articolo 28, paragrafo 3

La Commissione dichiara che le forme di aiuto diverse dall'aiuto non rimborsabile di cui all'articolo 28, paragrafo 3 riguardano, come avviene attualmente in conformità delle schede di ammissibilità delle spese ai Fondi strutturali stabilite nel contesto di SEM 2000, il cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali del contributo pubblico a tali forme di aiuto. Solo lo Stato membro ed i suoi partner pubblici o privati, e non la Commissione, costituiscono i partecipanti/azionisti di tali forme di aiuto."

DICHIARAZIONE 170/99

Articolo 30

La Commissione conferma che dopo l'adozione del presente regolamento e entro il primo semestre del 1999 essa inizierà una valutazione dell'applicazione pratica delle schede di ammissibilità delle spese relative ai fondi strutturali da essa definite il 23 aprile 1997 nel contesto dell'esercizio SEM 2000. Le schede che ai sensi delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, occorrerà prorogare nel corso del nuovo periodo di programmazione assumeranno la forma di un regolamento della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 53. La Commissione assicurerà la necessaria continuità delle norme di ammissibilità per il nuovo periodo di programmazione che inizierà il 1° gennaio 2000.

DICHIARAZIONE 171/99

Articolo 31, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che, in caso di ritardo dovuto all'adozione tardiva del regolamento, il termine di disimpegno d'ufficio di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, sarà prorogato del numero di mesi che eccede il 1° gennaio 2000 e che, ai sensi del regolamento, è necessario all'adozione di ciascuno degli elenchi delle zone cui si applicano gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, alla presentazione dei piani da parte degli Stati membri e all'adozione degli interventi da parte della Commissione.

La Commissione dichiara che questo stesso termine sarà sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto di una procedura giudiziaria alla data prevista del disimpegno, fermo restando che la Commissione sia stata preliminarmente informata sulla base di documenti giustificativi.

La Commissione informerà comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniquale volta sussista il rischio di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma."

DICHIARAZIONE 172/99

Articolo 31, paragrafo 2, e articolo 7, paragrafo 6 del regolamento finanziario

"La Commissione dichiara che, allorché applica l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento finanziario, essa intende ricostituire gli stanziamenti d'impegno corrispondenti a un disimpegno effettuato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma solo in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione, o in caso di forza maggiore intesa come catastrofe naturale considerevole che abbia gravi ripercussioni sull'attuazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali."

DICHIARAZIONE 173/99

Articolo 31, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 31, paragrafo 3, lettera f)

"Il Consiglio e la Commissione considerano che il riferimento alla procedura giurisdizionale di cui all'articolo 31, paragrafo 2, terzo comma comprende anche la procedura di infrazione avviata in forza dell'articolo 169 del TCE."

DICHIARAZIONE 174/99

Articolo 31, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che nel presentare ogni anno il progetto preliminare di bilancio essa proporrà all'autorità di bilancio l'introduzione di stanziamenti d'impegno derivanti dall'applicazione delle prospettive finanziarie allegate all'Accordo interistituzionale".

DICHIARAZIONE 175/99

Articolo 32, paragrafo 3

"La Commissione dichiara che il calcolo dei pagamenti per le misure non pregiudica il diritto dello Stato membro/Comitato di sorveglianza di apportare modifiche alle misure nell'ambito del complemento di programma e di informarne la Commissione."

DICHIARAZIONE 176/99

Articolo 32, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

"La Commissione dichiara che la trasmissione del complemento di programma deve essere intesa, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), come la presentazione formale di un documento conforme al contenuto indicato all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento, senza che sia necessario, ai fini dell'articolo 32, paragrafo 3, che la Commissione proceda ad una valutazione quanto al merito di tale documento.

Analogamente, la Commissione dichiara che la trasmissione formale dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'articolo 37, paragrafo 2 del presente regolamento, nonché la trasmissione formale della valutazione intermedia dell'intervento quale definita all'articolo 42, paragrafo 1 del presente regolamento sono di per sé sufficienti, senza che sia necessario che la Commissione proceda, ai fini del presente articolo, ad una valutazione quanto al merito di tali documenti."

DICHIARAZIONE 177/99

Articolo 36, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che la ripartizione in categorie delle aree di intervento che essa deve proporre non appena entrato in vigore il regolamento, è diretta a strutturare, a fini statistici, l'insieme delle aree oggetto del sostegno dei vari interventi dei Fondi strutturali e che essa è il risultato di detti interventi, senza che vengano determinati a priori né la struttura né il contenuto degli interventi proposti dagli Stati membri e adottati dalla Commissione."

DICHIARAZIONE 178/99

Articolo 37, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che in ottemperanza all'articolo 37, paragrafo 1, all'atto del ricevimento della relazione annuale di esecuzione essa la valuterà alla luce del contesto specifico del tipo di assistenza in questione e, in particolare, dell'obiettivo della semplificazione amministrativa."

DICHIARAZIONE 179/99

Articolo 39, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che se, in base alle necessarie verifiche, accerta che è stata commessa un'infrazione al diritto comunitario, sospenderà i pagamenti intermedi per la o le misure in questione e chiederà allo Stato membro, motivando la sua domanda, di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito. Saranno allora applicabili le successive disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 2 e seguenti."

DICHIARAZIONE 180/99

Articolo 44

1. La Commissione precisa che la riserva di efficacia ed efficienza generale per ciascuno Stato membro interessato è attribuita, per ciascun obiettivo in base al suo sistema di programmazione, tenendo conto delle specificità istituzionali, tra i programmi regionali o altri ovvero tra gli assi prioritari di detti programmi.
2. L'elenco orientativo di indicatori proposto dalla Commissione è allegato alla presente dichiarazione. Gli Stati membri scelgono i propri indicatori.
3. La Commissione ritiene che per contribuire all'obiettività e alla trasparenza, sia utile istituire un gruppo di consulenti per ciascuno Stato membro (composto di due membri nominati dallo Stato membro e due dalla Commissione). È lo Stato membro che, dopo aver consultato la Commissione, decide se istituire o no detto gruppo.
4. La Commissione prende una sola decisione di riprogrammazione a metà periodo, comprendente la dotazione della riserva di efficacia ed efficienza generale, tenuto conto dei risultati della valutazione."

DICHIARAZIONE 181/99

Articolo 47, paragrafi 4 e 6

"La Commissione dichiara che il regolamento interno di cui all'articolo 47, paragrafo 6 può stabilire che qualsiasi delegazione ha facoltà di chiedere alla Commissione l'inclusione di un punto all'ordine del giorno del comitato, compresi punti di competenza di altri comitati."

DICHIARAZIONE 182/99

Articolo 52, paragrafo 5, secondo comma

"La Commissione dichiara che, in virtù del principio dell'aspettativa legittima, tale disposizione non incide sul biennio supplementare (fino al 31.12.2003) già concesso dalla Commissione nel 1997 per l'inclusione delle spese connesse alle operazioni di derivazione idrica nell'isola della Riunione."

DICHIARAZIONE 183/99

Articolo 9, lettera j) e articolo 18, paragrafo 3

"La Repubblica federale di Germania presuppone che la nuova definizione di "misura" di cui all'articolo 9, lettera j) consentirà di ridurre ad un numero ragionevole le misure incluse nei programmi tedeschi relativi agli Obiettivi 1 e 2 (per l'Obiettivo 1 fino ad un massimo di 20 - 30 misure)."

DICHIARAZIONE 184/99

Articolo 41, paragrafo 3

"La Repubblica federale di Germania presuppone che una valutazione ex ante effettuata ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, sia sottoposta alla Commissione europea unicamente per informazione e di conseguenza non possa costituire una base per un controllo indiretto della Commissione del contenuto del complemento di programmazione. La Repubblica federale di Germania intende inoltre, come obiettivo della valutazione, secondo quanto precisato all'articolo 41, paragrafo 3, che la valutazione ex ante di un complemento di programmazione può contenere molti meno dettagli rispetto alla valutazione di un quadro di sostegno comunitario o di un documento unico di programmazione."

DICHIARAZIONE 185/99

Articolo 2

"La Commissione dichiara che, in conformità degli articoli da 14 a 18 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, l'applicazione agli interventi di cui all'articolo 2, consegue dal processo di programmazione e che i settori di cui al paragrafo 2 sono citati a titolo esemplificativo delle possibilità di ricorso al FESR."

DICHIARAZIONE 186/99

Articolo 2, paragrafo 1

"La Commissione dichiara che le azioni di sviluppo del potenziale endogeno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), comprendono azioni di sostegno alle piccole e medie imprese, escludendo le imprese di grandi dimensioni. Queste ultime possono ricevere aiuti per gli investimenti produttivi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nei limiti fissati dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, fermo restando il loro contributo a progetti di sviluppo locale che implicino una collaborazione delle piccole e medie imprese. I costi connessi con siffatti progetti di collaborazione possono essere finanziati dal FESR a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), soltanto per la parte che va a vantaggio delle piccole e medie imprese."

DICHIARAZIONE 187/99

Articolo 1, paragrafo 2

"La Commissione rammenta che gli interventi strutturali nel settore della pesca mirano, tra l'altro, a orientare ed accelerare la ristrutturazione del settore razionalizzando ed ammodernando lo strumento di produzione. Per quanto riguarda le flotte da pesca, fra tali azioni possono annoverarsi in particolare, nel rispetto delle differenze riscontrate nei vari Stati membri, la riduzione della capacità delle flotte e l'ammodernamento dei pescherecci."

DICHIARAZIONE 188/99

Articolo 1, paragrafo 4

"La Commissione rammenta che il campo d'applicazione della politica comune della pesca e dell'acquacoltura è definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20.12.1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1). La Commissione conferma pertanto che l'acquacoltura in acqua dolce può effettivamente beneficiare del sostegno strutturale nella misura in cui essa sia praticata nel territorio degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 189/99

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

"La Commissione ribadisce l'intento di evitare il moltiplicarsi dei programmi di scarsa entità. E' pertanto importante contemplare in un documento unico di programmazione per Stato membro tutti gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1. Questa procedura non esclude tuttavia, se così desidera lo Stato membro interessato, una suddivisione del programma in sottoprogrammi regionali. La Commissione rammenta peraltro che vari Stati membri hanno sfruttato questa possibilità nella programmazione relativa al periodo 1994-1999."

DICHIARAZIONE 190/99

Articolo 5 e allegato I

"La Commissione dichiara che l'obiettivo che essa si prefigge, relativamente al periodo 2000-2006, per l'attuazione dell'articolo 5 e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1164/94 riguardo alla ripartizione tra gli Stati membri ammissibili degli stanziamenti del Fondo di coesione, fatto salvo l'adempimento da parte degli Stati membri beneficiari delle altre disposizioni di cui al suddetto regolamento, è il seguente:

Spagna	62 % del totale
Grecia	17 % del totale
Portogallo	17 % del totale

Per quanto riguarda l'Irlanda l'obiettivo di spesa che la Commissione si prefigge per il periodo 2000-2003 è di 557 miliardi di euro (ai prezzi 1999).

Nell'ipotesi in cui l'Irlanda non risultasse più ammissibile a beneficiare del Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2004, la dotazione globale di detto Fondo verrà ridotta almeno di 163 milioni di euro (ai prezzi 1999).

Nel contesto la Commissione dichiara che, relativamente al periodo 2004-2006, il profilo delle spese per ciascun Stato membro beneficiario rispetterà, per quanto attiene alle quote annue, il profilo decrescente stabilito dal Consiglio europeo di Berlino, così come figura al punto 52 delle conclusioni della Presidenza."

DICHIARAZIONE 191/99

Articolo 6, paragrafo 1

"Il Consiglio dichiara che, riguardo alla procedura per i disavanzi eccessivi prevista dal protocollo n. 5 allegato al trattato e dalla corrispondente normativa, l'articolo 6, paragrafo 1 si applica qualora sussista il caso grave e concreto per cui uno Stato membro non soddisfi più il criterio del 3% di disavanzo rispetto al PIL."

DICHIARAZIONE 192/99

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

"La Commissione dichiara che, ai fini dell'applicazione del principio "chi inquina, paga", stabilirà modalità di attuazione che si applicheranno ai vari settori delle politiche strutturali, in particolare i Fondi strutturali, il Fondo di coesione e gli strumenti di preadesione. Le modalità di attuazione si baseranno sui principi seguenti:

- mediante la differenziazione dei tassi d'intervento andrà promosso un sistema in base al quale i costi ambientali connessi al trattamento dell'inquinamento e/o agli interventi di prevenzione sono sostenuti da chi ha provocato l'inquinamento;
- l'applicazione del principio "chi inquina paga" dev'essere compatibile con le finalità della coesione economica e sociale;
- il suo sviluppo dovrà essere graduale e riguardare la gamma dei settori infrastrutturali coperta dal finanziamento comunitario;
- esso dovrà tener conto dell'accettazione sociale che riscuoterà l'imposizione degli oneri;
- esso dovrà tener conto delle disposizioni del trattato in materia di sfruttamento attento e razionale delle risorse, specialmente delle risorse idriche ed energetiche."

DICHIARAZIONE 193/99

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che incoraggeranno il ricorso progressivo ad altre forme di finanziamento, compreso quello privato, nei casi appropriati, purché ne sia assicurata la coerenza con le finalità del Fondo di coesione."

DICHIARAZIONE 194/99

Articolo 1, punto 9

"La Commissione dichiara che nella riunione di cui all'articolo J, secondo comma, essa informerà gli Stati membri delle azioni adottate in particolare nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo C, paragrafo 5, all'articolo D, paragrafo 2."

DICHIARAZIONE 195/99

Articolo 2, paragrafo 3

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'obiettivo resterà il conseguimento di un equilibrio appropriato tra il finanziamento delle misure per le infrastrutture di trasporto e il finanziamento delle misure ambientali, tenendo conto delle situazioni specifiche di ciascun paese beneficiario."

DICHIARAZIONE 196/99

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

"Per quanto concerne l'applicazione del principio "chi inquina paga" nell'ambito dello strumento per le politiche strutturali di preadesione, la Commissione intende seguire l'approccio che sarà concordato per il fondo di coesione."

DICHIARAZIONE 197/99

Articolo 4 (ISPA) e articolo 7 dello strumento agricolo di preadesione

"La delegazione irlandese ha preso atto della spiegazione fornita dalla Commissione nel documento SN 2277/98 per la sua proposta di utilizzare il PIL per i contributi a titolo degli strumenti di preadesione nonché del fatto che i testi riflettono la non disponibilità di cifre del PNL per i paesi candidati e che sono specifici per ciascuno di questi paesi. Ha peraltro constatato che la Commissione conferma di non ritenere il PIL un indicatore migliore della ricchezza nazionale rispetto al PNL; l'uso del PIL nel contesto degli strumenti di preadesione non ha pertanto alcuna ripercussione per quanto riguarda la sua utilizzazione nella normativa applicabile ai 15 Stati membri, ove il PNL è utilizzato sia per il fondo di coesione dell'Unione a 15 sia come indicatore di ricchezza nazionale per i contributi a titolo dei fondi strutturali. Alla luce di queste osservazioni l'Irlanda può accettare l'utilizzo del PIL per gli strumenti di preadesione."

DICHIARAZIONE 198/99

"La Commissione nel valutare le azioni da finanziare nell'ambito del SAPARD, terrà conto, in particolare, degli effetti sulle famiglie a basso reddito."

DICHIARAZIONE 199/99

Articolo 2

"La Commissione si impegna a che le misure contemplate dal terzo, ottavo e nono trattino dell'articolo 2 non siano finanziate dal programma PHARE, se sono finanziate nel quadro dello strumento agricolo di preadesione."

DICHIARAZIONE 200/99

Articolo 6

"La Commissione dichiara che le limitazioni specifiche applicate nell'Unione europea nel quadro delle OCM nonché dei fondi strutturali e segnatamente nel regolamento sullo sviluppo rurale, si applicano ai PECO."

DICHIARAZIONE 201/99

Articolo 4 (ISPA) e articolo 7 dello strumento agricolo di preadesione:

"La delegazione irlandese ha preso atto della spiegazione fornita dalla Commissione nel documento SN 2277/98 per la sua proposta di utilizzare il PIL per i contributi a titolo degli strumenti di preadesione nonché del fatto che i testi riflettono la non disponibilità di cifre del PNL per i paesi candidati e che sono specifici per ciascuno di questi paesi. Ha inoltre constatato che la Commissione conferma di non ritenere il PIL un indicatore migliore della ricchezza nazionale rispetto al PNL, l'uso del PIL nel contesto degli strumenti di preadesione non ha pertanto alcuna ripercussione per quanto riguarda la sua utilizzazione nella normativa applicabile ai 15 Stati membri, ove il PIL è utilizzato sia per il fondo di coesione dell'Unione a 15 sia come indicatore di ricchezza nazionale per i contributi a titolo dei fondi strutturali. Alla luce di queste osservazioni l'Irlanda può accettare l'utilizzo del PIL per gli strumenti di preadesione."

DICHIARAZIONE 202/99

Direttiva nel suo insieme

"Il Consiglio si compiace della raccomandazione della Commissione, del 18 novembre 1998, relativa alla ratifica della convenzione 180 dell'OIL e del protocollo del 1996 alla convenzione 147 dell'OIL e prende atto dell'importanza, per la promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, di una ratifica concertata di tali strumenti da parte degli Stati membri. Esso appoggia l'intenzione della Commissione di continuare a collaborare con gli Stati membri al fine di giungere quanto prima alla ratifica della convenzione e del protocollo di cui sopra."

DICHIARAZIONE 203/99

Articolo soppresso relativo alle sanzioni

"La Commissione e la delegazione spagnola desiderano sottolineare che sebbene spetti agli Stati membri definire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive."

DICHIARAZIONE 204/99

Informazioni fornite dalla Commissione

"Il Consiglio prende atto delle informazioni della Commissione messe a verbale."

DICHIARAZIONE 205/99

"La Commissione ha dato queste informazioni -sulla base delle indicazioni fornite dalle parti sociali - al solo scopo di agevolare le discussioni. Esse non costituiscono in alcun caso un'interpretazione dell'accordo."

INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE

Basandosi sulle informazioni comunicate dalle parti sociali, la Commissione ha precisato - a fini informativi - i punti seguenti:

Clausola 1

1. L'Accordo si applica alla gente di mare presente a bordo di ogni nave marittima impegnata normalmente in operazioni di marina mercantile. Quindi, le navi non impegnate in tal senso sono escluse dal campo d'applicazione dell'Accordo. Le parti sociali hanno convenuto che, in caso di dubbio se una nave vada considerata nave marittima o impegnata in operazioni di marina mercantile ai fini dell'Accordo, la questione sarà risolta dalle autorità competenti in base al principio di sussidiarietà. Hanno inoltre stabilito che andranno consultate le organizzazioni interessate degli armatori e della gente di mare.
2. Non era intenzione contemplare nell'Accordo la pesca marittima. Al riguardo si rilevi che le definizioni pertinenti sono molto simili a quelle della convenzione OIL n. 180, la quale afferma chiaramente che gli Stati membri dell'OIL possono estendere le disposizioni della convenzione alla pesca marittima mercantile nella misura reputata necessaria. Le parti dell'Accordo non rappresentano gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore della pesca.

Clausola 2

3. Se la gente di mare in questione non svolge un lavoro sulla nave - com'è di regola il caso quando la persona si trova negli alloggi privati - il tempo così trascorso è conteggiato come "ore di riposo".

4. Obiettivo della disposizione è includere tutte le attività lavorative connesse all'esercizio della nave (come definito) e i servizi destinati ai passeggeri e al carico, nonché tutta la gente di mare occupata a bordo, a qualunque titolo, a prescindere dal datore di lavoro.
5. L'Accordo non riguarda le attività in mare delle imprese con base a terra (ad es., visite ispettive, amministrazione marittima, ispezioni del fondo per l'industria petrolifera e del gas). Ciò deriva dal fatto che i lavoratori in questione usano di regola la nave come mezzo di trasporto e non contribuiscono al suo esercizio o ai servizi ai passeggeri.
6. L'Accordo si applica soltanto ai lavoratori imbarcati sulla nave.
7. La definizione di "gente di mare" contenuta nell'Accordo marittimo si riferisce a tutta la gente di mare.

Per quanto riguarda il comandante, le parti sociali prendono atto che, ai sensi delle disposizioni IMO STCW 1995, queste si applicano ai comandanti soltanto quando essi sono di guardia.

In base alla definizione di gente di mare contenuta nella Convenzione 180 dell'OIL, le parti sociali considerano che, per quanto concerne l'accordo, sia opportuno applicare un certo grado di flessibilità qualora, all'adozione della direttiva, esistano negli Stati membri normative nazionali o regolamenti o convenzioni collettive che si applicano ai comandanti soltanto quando essi sono di guardia.

Clausola 9

8. In virtù dell'accordo sulla politica sociale, le parti sociali non possono imporre obblighi agli Stati membri. Il testo di questa clausola dell'accordo - e di altre - rispecchia l'accettazione di quest'obbligo da parte delle parti sociali. Con la ratifica della convenzione OIL n. 180 la materia sarà comunque coperta.

Clausola 13

9. Il rimando all'idoneità fisica in entrambi i casi e quello al certificato medico nel secondo capoverso vanno nel medesimo senso del "certificato attestante l'idoneità" menzionato nel primo capoverso. La terminologia usata corrisponde a quella dell'articolo 3 della convenzione OIL n. 73.
10. Per quanto riguarda la valutazione della salute, la clausola 13 intende fissare gli stessi requisiti previsti all'articolo 9 della direttiva 93/104/CE, applicandoli però a tutta la gente di mare e non solo ai "lavoratori notturni". La clausola va letta nell'ottica della convenzione OIL n. 147, ratificata da tutti gli Stati membri, che impone disposizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla convenzione OIL n. 73. E' quindi necessario un certificato medico valido all'atto dell'assunzione. L'aggettivo inglese "free" (gratuito) va inteso nel senso che la gente di mare non dovrà pagare per ottenere il certificato. La lingua originale dell'Accordo è l'inglese. Le traduzioni nelle altre lingue vanno rettificare per essere allineate all'articolo 9 della direttiva 93/104/CE.
11. L'Accordo è conforme ai requisiti della convenzione OIL n. 73.

Clausola 14

12. Le parti sociali hanno basato questa clausola sull'articolo 11 della direttiva sull'orario di lavoro e reputano opportuno, in generale, interpretarne i termini non definiti per analogia con tale disposizione. L'espressione "addetto ai turni di guardia" va interpretata alla luce degli altri strumenti comunitari e internazionali, ossia come la gente di mare addetta alla guardia. Sono quindi inclusi i macchinisti e qualsiasi altro lavoratore, sempreché sia loro assegnata tale mansione.

Clausola 15

13. Questa clausola s'ispira all'articolo 12 della direttiva 93/104/CE e va interpretata alla luce di tale disposizione.

Clausola 16

14. La disposizione ricalca quella contenuta nella direttiva sull'orario di lavoro, tranne che per la precisazione relativa ai periodi di attività inferiori a un anno. La situazione della gente di mare è altrimenti identica a quella di qualsiasi altro lavoratore che cambia datore di lavoro (ivi compresa, se del caso, l'assunzione in base a legislazioni nazionali differenti).

DICHIARAZIONE 206/99

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 del regolamento:

«La Commissione prende atto del parere degli Stati membri sulla periodicità della trasmissione delle informazioni previste dal regolamento; essa ne terrà conto nel quadro delle norme di applicazione che saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento 2847/93.

La Commissione conferma che i comportamenti oggetto del presente regolamento sono unicamente quelli che danno luogo alla redazione di un verbale da parte delle autorità di controllo competenti.»

DICHIARAZIONE 207/99

Dichiarazione della delegazione spagnola

La delegazione spagnola ritiene che le norme stabilite per la combinazione di due dimensioni di maglie siano in alcuni casi più favorevoli delle norme previste per l'impiego di una sola dimensione di maglie, in particolare di quanto previsto all'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) 850/98. Questo può comportare un incentivo all'impiego di due dimensioni di maglie, il che ridurrebbe l'efficacia del controllo senza diminuire i rigetti in mare.

La delegazione spagnola invita il Consiglio e la Commissione a valutare l'impatto di questa misura in occasione della revisione prevista delle norme in questione, alla luce delle relazioni sull'applicazione del regolamento che dovranno essere presentate dagli Stati membri entro il 31 maggio 2001.

Dichiarazione del Consiglio e dichiarazione della Commissione sulle informazioni fornite dalla Commissione

DICHIARAZIONE 208/99

Il Consiglio prende atto delle informazioni della Commissione messe a verbale.

DICHIARAZIONE 209/99

La Commissione ha dato queste informazioni - sulla base delle indicazioni fornite dalle parti sociali - al solo scopo di agevolare le discussioni. Esse non costituiscono in alcun caso un'interpretazione dell'accordo.

Informazioni fornite dalla Commissione

**Sulla base delle informazioni fornite dalle parti sociali la Commissione ha precisato,
a titolo informativo - i punti seguenti:**

- L'accordo non riguarda la fissazione e la negoziazione delle retribuzioni, ma stabilisce il principio di non discriminazione nelle condizioni di lavoro.
- L'accordo si applica a tutte le condizioni di lavoro pertinenti per i contratti a tempo determinato tenuto conto della definizione di questi contratti nella clausola 3.
- L'accordo intende contemplare l'insieme delle misure di formazione professionale iniziale compreso l'apprendistato, che in taluni Stati è oggetto di una legislazione specifica.
- L'accordo si applica all'amministrazione pubblica in quanto datore di lavoro, solo se esiste un contratto o un rapporto di lavoro tra le parti, come previsto dalla legislazione e/o dalla prassi vigente nello Stato membro.
- L'accordo non si applica agli effettivi combattenti delle forze armate.

- Sono contemplati dall'accordo sia i contratti a tempo determinato che i contratti per un lavoro determinato e le tre condizioni previste per la conclusione di un contratto a tempo determinato sono equivalenti.
- Il lavoro interinale è escluso dal campo di applicazione dell'accordo; questa disposizione figura nell'accordo stesso tenuto conto della definizione in altri strumenti legislativi comunitari (direttiva 91/383/CEE) ed è inoltre chiaramente ribadita nel preambolo dell'accordo.
- Contratti a durata molto limitata nell'ambito della partecipazione a un comitato aziendale costituiscono un esempio di una "ragione obiettiva" tale da giustificare in certe circostanze un trattamento meno favorevole.
- I lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole relativamente all'insieme delle condizioni di lavoro. Tuttavia se le condizioni di lavoro considerate nel loro insieme costituiscano o meno un trattamento meno favorevole sarà valutato alla luce delle circostanze e delle particolarità della legislazione e delle prassi nazionali.
- Il principio "pro rata temporis" potrebbe ad esempio applicarsi al diritto alle ferie se la durata del contratto è inferiore ai periodi di riferimento pertinenti per il calcolo delle ferie.
- La scelta tra le varie opzioni per prevenire gli abusi può essere lasciata all'azienda, purché esista un quadro legislativo generale e/o contrattuale a livello nazionale o settoriale.
- Anche se l'accordo non prevede deroghe generali, esso intende lasciare un margine di manovra nell'attuazione di diritti e obblighi che permetta di tener conto delle esigenze specifiche sia dei lavoratori che delle imprese in settori ben determinati e/o categorie di lavoratori e di imprese, comprese le imprese molto piccole.
- La clausola 6, paragrafo 1 costituisce un'applicazione specifica del principio di non discriminazione e quindi gli Stati membri devono vegliare a che i lavoratori a tempo determinato dispongano delle stesse informazioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.

- L'accordo non modifica la legislazione comunitaria vigente in materia di soglie di informazione e di consultazione.
- Allorché le soglie pertinenti di cui alla clausola 7, paragrafo 1 sono espresse sotto forma di media del numero di lavoratori, si può ritenere che due o più lavoratori a tempo determinato occupino un posto, in applicazione del principio "pro rata temporis".

Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione sul campo d'applicazione della direttiva

DICHIARAZIONE 210/99

Il Consiglio e la Commissione rammentano che le parti sociali hanno voluto che il presente accordo si applichi ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un'azienda utilizzatrice da parte di un'agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale.

DICHIARAZIONE 211/99

Il Consiglio e la Commissione rammentano che le parti sociali hanno dichiarato che l'accordo non si applica agli effettivi combattenti delle forze armate.

DICHIARAZIONE 212/99

Dichiarazione congiunta della Commissione e della delegazione spagnola

La Commissione, cui si associa la Spagna, dichiara che, sebbene spetti gli Stati membri definire il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

DICHIARAZIONE 213/99

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Il Regno Unito osserva che la presente direttiva può dare attuazione all'accordo quadro solo per quanto riguarda aspetti diversi dalle retribuzioni, dal diritto di associazione, dal diritto di sciopero e dal diritto di serrata, che (essendo la direttiva proposta sulla base dell'articolo 139, paragrafo 2) sono esclusi in virtù dell'articolo 137, paragrafo 6 del trattato.

DICHIARAZIONE 214/99

Dichiarazione delle delegazioni belga, francese, lussemburghese e del Regno Unito riguardante il campo d'applicazione degli accordi conclusi fra le parti sociali

Le delegazioni belga, francese, lussemburghese e del Regno Unito dichiarano che sarebbe auspicabile esaminare, in modo appropriato, la situazione dei lavoratori della funzione pubblica in ordine agli accordi conclusi fra le parti sociali.

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 1° giugno 1999 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) Doc. 8651/99 2187° Consiglio "Istruzione" del 7 giugno 1999 Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria da parte Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini Doc. 7543/99 2189° Consiglio "Pesca" del 10 giugno 1999 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo 18 gennaio 1999 - 17 gennaio 2002 Doc. 6262/99 Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC) Doc. 6743/99 + COR 1 2190° Consiglio "Agricoltura" del 14 giugno 1999 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini Doc. 7088/99 + COR 1 Regolamento del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini Doc. 7087/99 + COR 1 + COR 2 (fi)	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e n. 1607/98 Doc. 8650/99 2191° Consiglio “Trasporti” del 17 giugno 1999 Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili Doc. 8626/99 + COR 1 (s) + COR 2 (d) + COR 3 (fi) + REV 1 (dk) <u>Dichiarazioni rese pubbliche</u> <i>La Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Spagna dichiarano che la parità delle opportunità di lavoro per i disabili è una loro legittima rivendicazione nonché il riconoscimento della loro cittadinanza a pieno titolo. Essa non può tuttavia essere attuata senza prestare particolare attenzione in primo luogo all'accessibilità dei locali di lavoro - come fa presente la risoluzione stessa -, il che implica che siano presi in considerazione i problemi relativi ai mezzi di trasporto.</i> <i>La Commissione dichiara che occorre promuovere in via prioritaria la parità delle opportunità di lavoro per i disabili nell'ambito degli orientamenti in materia di occupazione e auspica che i piani nazionali per l'occupazione prevedano al riguardo misure adeguate.</i> Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio che autorizza la Commissione a denunciare l'accordo del 28 luglio 1956 relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per il trasporto di carbone e di acciaio in transito per il territorio Svizzero Doc. 8029/99 2192° Consiglio "Affari generali" del 21 giugno 1999 Regolamento (CE) del Consiglio che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama Doc. 8678/99 Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio originario della Repubblica popolare cinese Doc. 9015/99	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo Doc. 8219/99 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda Doc. 7983/99 Risoluzione del Consiglio concernente un manuale per la cooperazione tra forze di polizia a livello internazionale e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite internazionali di calcio Doc. 8358/99 Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativa a talune misure applicabili al Kazakistan riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA Doc. 8715/99 2193° Consiglio "Mercato interno" del 21 giugno 1999 Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio Doc. 8711/99 Risoluzione del Consiglio sulla riforma dei regimi di transito doganale Doc. 9130/99 + COR 1 (d) + REV 1 (fi) 2194° Consiglio "Ambiente" del 24 giugno 1999 Risoluzione del Consiglio sulla gestione degli accordi sul reciproco riconoscimento Doc. 9223/99 + REV 1 (s) + REV 2 (d) Relazione esplicativa sulla convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida Doc. 8192/99 + COR 1 (p) + COR 2 (s) + REV 1 (d)	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2195° Consiglio “Cultura/Audiovisivi” del 28 giugno 1999	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù" Doc. 13175/98	
Risoluzione del Consiglio sulla politica comunitaria dei consumatori (periodo 1999-2001) Doc. 8314/99	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (SAVE) (1998-2002) Doc. 7123/99	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998 - 2002) Doc. 7122/99	
Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche Doc. 7634/99 + COR 1 (d,i,en,dk,p,fi,s) + COR 2 (f) + COR 3 (nl) + COR 4 (f,en,dk,i,gr,p,fi) + COR 5 (f)	
Risoluzione del Consiglio sulle misure da adottare per affrontare il problema informatico dell'anno 2000 Doc. 9240/99 + COR 1	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan Doc. 9154/99	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione Doc. 9454/99 + COR 1 (dk) + COR 2 + COR 3 (f,d,nl,dk,en,gr,es,p,fi,s) <u>Dichiarazioni rese pubbliche</u> <u>Dichiarazione della Commissione (articolo 4)</u> <i>Nel quadro della procedura di gestione, la Commissione ricorda che la sua pratica costante consiste nel ricercare una decisione soddisfacente che raccolga anche l'appoggio più ampio possibile in seno al comitato.</i> <i>La Commissione terrà conto della posizione dei membri del comitato e agirà in modo da evitare di andare contro qualsiasi posizione prevalente che dovesse emergere contro l'opportunità di una misura di esecuzione.</i> <u>Dichiarazione della Commissione e del Consiglio</u> <i>La Commissione ed il Consiglio convengono che le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione previste in applicazione della decisione 87/373/CEE debbano essere adeguate senza indugio al fine di allinearle agli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione 1999/ /CE, conformemente alle procedure legislative appropriate.</i> <i>Tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati come segue:</i> • - <i>l'attuale procedura I sarebbe trasformata nella nuova procedura consultiva;</i> • - <i>le attuali procedure II a) e II b) sarebbero trasformate nella nuova procedura di gestione;</i> • - <i>le attuali procedure III a) e III b) sarebbero trasformate nella nuova procedura di regolamentazione.</i> <i>Una modifica del tipo di comitato previsto in un atto di base dovrà essere effettuata caso per caso, durante il normale processo di aggiornamento della legislazione, conformemente, tra l'altro, ai criteri di cui all'articolo 2.</i> <i>Tali adeguamenti o modifiche dovrebbero essere effettuati in ottemperanza degli obblighi che gravano sulle istituzioni comunitarie. Essi non dovrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'atto di base o l'efficacia dell'azione comunitaria.</i> <u>Dichiarazione della Commissione (articolo 5)</u> <i>In sede di riesame delle proposte di misure di esecuzione in settori particolarmente sensibili, la Commissione, nella ricerca di una soluzione equilibrata, agirà in modo da evitare di andare contro qualsiasi posizione prevalente che dovesse emergere nell'ambito del Consiglio contro l'opportunità di una misura di esecuzione.</i>	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<u>Dichiarazione del Consiglio e della Commissione</u> (articolo 7, paragrafo 1) <i>La Commissione adotterà entro l'anno un regolamento tipo di procedura dei comitati che essa proporrà ad ogni comitato in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 della presente decisione.</i> <i>Il Consiglio e la Commissione convengono che tale regolamento tipo di procedura contenga almeno gli elementi seguenti:</i> 1. <i>Gli ordini del giorno provvisori, i progetti di misure e altri documenti di lavoro trasmessi dal Presidente ai membri del comitato dovrebbero pervenire di norma alle Rappresentanze Permanenti almeno 14 giorni prima della riunione.</i> <i>In casi urgenti e qualora le misure debbano essere applicate immediatamente, il Presidente può ridurre il termine accordato per la trasmissione, che non dovrà comunque essere inferiore a 5 giorni prima della riunione.</i> <i>Il regolamento interno dei comitati può prevedere altri termini per i casi in cui sia normalmente necessaria un'azione rapida e le misure debbano essere applicate immediatamente.</i> 2. <i>In caso di estrema urgenza, in particolare in caso di pericolo per la salute delle persone o degli animali, il Presidente può prescindere dai termini stabiliti conformemente al punto 1 o ivi fissati.</i> <i>Per iscrivere un nuovo punto all'ordine del giorno durante la riunione occorre l'approvazione della maggioranza dei membri del comitato.</i> 3. <i>Se la trasmissione dei documenti di un punto all'ordine del giorno non è avvenuta entro i termini stabiliti conformemente al punto 1 o ivi fissati, tale punto, a richiesta di un membro del comitato, non sarà sottoposto a votazione.</i> <i>Su proposta del Presidente o a richiesta di un membro, il comitato può decidere a maggioranza di mantenere il punto all'ordine del giorno in considerazione dell'urgenza della questione.</i> 4. <i>Se necessario e in casi comprovati, il parere del comitato può essere ottenuto mediante procedura scritta. Occorre prevedere che, a richiesta di un membro del comitato, si ponga fine alla procedura scritta e che il Presidente convochi il comitato. Il regolamento interno del comitato dovrebbe fissare il termine applicabile alla procedura scritta.</i> * * * <i>Il Consiglio ricorda che il regolamento n.1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che fissa il regime linguistico della Comunità europea è applicabile ai comitati.</i>	

GIUGNO 1999	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
<u>Dichiarazione della Commissione (articolo 7, paragrafo 5)</u> <i>La Commissione intende mettere a disposizione del pubblico i documenti trasmessi al Parlamento europeo, ad eccezione di quelli considerati riservati. Queste misure saranno prese appena le risorse disponibili lo permetteranno e saranno definite in modo da non ostacolare il buon funzionamento dei comitati.</i>	
Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 1999/357/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) Doc. 9539/99 + COR 1	
Decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa Doc. 9419/99 + COR 1 + COR 2 + COR 2 REV 1 (es)	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati Doc. 9357/99	
Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone Doc. 14248/98 + COR 1 (i,nl,en,es).+ REV 1 (f) + REV 2 (fi)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale (Programma "Cultura 2000") Doc. 13328/1/98 REV 1	